

TAR SICILIA
Sezione IV
Catania

Notifica di ricorso per pubblici proclami agli aspiranti docenti quali controinteressati collocati nella graduatoria provinciale definitiva di Catania, classe A040, "Igiene, anatomia, fisiologia; patologia generale dell'apparato masticatorio", fascia 3, relativa al biennio scolastico 2007/2009, pubblicata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania il 20.07.2007 e successive integrazioni. – Ricorso proposto innanzi al TAR Sicilia di Catania, sez. IV, n. 1471/06 R.G., da Di Dio Laura Concetta, rappresentata e difesa dall' Avv. Aldo Troina, con domicilio eletto in Catania, via Milano n. 6, contro Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; Dir. Gen. Personale Scuola del M.I.U.R.; Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; Ufficio Scolastico Provinciale (ex C.S.A.) di Catania; per l'annullamento nella parte di interesse: 1) del decreto del C.S.A. di Catania del 6.3.2006, di esclusione della ricorrente dal corso speciale abilitante, indetto col D.M. 18.11.2005 n. 85 per la classe A040, "Igiene, anatomia, fisiologia; patologia generale dell'apparato masticatorio"; 2) degli altri atti presupposti, preparatori e connessi, ivi compreso ove necessario e per quanto di ragione il relativo bando di concorso. – Con tale ricorso la ricorrente, premesso di essere in servizio d'insegnamento quale precaria supplente e di essere in possesso dei requisiti prescritti dal bando, ha contestato la prescrizione che il requisito richiesto dei 360 giorni di servizio debba essere conseguito tra l'1.9.1999 ed il 6.6.2004, data di entrata in vigore della legge n. 143/2004, mentre il corso abilitante in questione è stato indetto il 18.11.2005, cioè oltre un anno dopo, con termine fino al 22.12.2005 per la presentazione della domanda di partecipazione. Ha rilevato all'uopo che gli atti impugnati sono illegittimi per: eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta; illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1 ter, della legge 4/6/2004 n. 143, per violazione degli artt. 3,

4, 35 e 97 della Costituzione. Ha chiesto quindi l'annullamento dell'esclusione e dei provvedimenti impugnati con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Successivamente ha proposto "motivi aggiunti" al sopra indicato ricorso, estendendolo anche nei confronti dell'Università degli Studi di Messina, SISIS, Corsi Abilitanti speciali Facoltà di Scienze della Formazione e dei Proff. Caccamo Alessio e Salemi Salvatore, per l'annullamento nella parte di interesse, previa sospensione con richiesta di decreto cautelare d'urgenza: 1) del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 21.4.2008, prot. n. 11672/2, con cui sono stati approvati gli elenchi dei docenti di Scuola Secondaria che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A040 di cui sopra ed i cui corsi sono stati attivati dall'Università di Messina, per la parte in cui si dispone che i candidati ammessi con riserva non sono inseriti nei predetti elenchi, 2) dell'elenco finale degli abilitati di cui sopra, per il mancato inserimento della ricorrente in esso; 3) degli altri atti presupposti, consequenziali e connessi, ove necessario e per quanto di ragione, compresi quelli già impugnati col ricorso principale. – Con tali motivi aggiunti la ricorrente, premesso di essere stata ammessa con riserva, ex art. 6, c. 2, del D.M. n. 85/2005, al corso abilitante in questione, ai cui esami finali ha partecipato con esito positivo, per cui è stata inserita con riserva nella graduatoria provinciale di Catania, classe A040, fascia 3, ha censurato la mancata inclusione nell'elenco degli abilitati, per cui non ha potuto ottenere la conferma dell'inserimento nella suddetta graduatoria provinciale, rilevando all'uopo che gli atti impugnati sono illegittimi per: violazione dell'art. 6, c. 2, del D.M. n. 85/2005; eccesso di potere per illogicità, in giustizia manifesta, carenza assoluta di motivazione. – Il TAR adito, sez. IV, con l'ordinanza n. 924/2008 ha accolto in via provvisoria la domanda cautelare proposta con i moti-

i aggiunti, disponendo l'inclusione a pieno titolo della ricorrente nell'elenco degli abilitati scuola dell'infanzia e la conferma nella graduatoria provinciale di Catania, classe A040, fascia 3, con l'onere di integrazione del contraddittorio, anche mediante notifica per pubblici proclami senza indicazione nominativa dei concorrenti o interessati, nei confronti dei docenti inclusi nella suddetta graduatoria che verrebbero superati dalla ricorrente in caso di sentenza favorevole, rinviando all'emanazione della definitiva decisione cautelare alla camera di consiglio del 17 dicembre 2008.

008. Catania, 15.9.2008

Avv. Aldo Troina

